

CONTENZIOSO

La liquidazione delle spese di lite

di **Luigi Ferrajoli**

Nel processo tributario **le spese del giudizio** sono disciplinate dall'[articolo 15 D.Lgs. 546/1992](#).

In particolare il comma 1 del summenzionato articolo prevede espressamente che la parte soccombente sia condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza.

Ciò nonostante, la Commissione Tributaria può **compensare, in tutto o in parte, le spese di lite in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni**, che dovranno essere motivate dal giudice.

Non solo: dal primo gennaio 2016, ai sensi del **D.Lgs. 156/2015**, è stato previsto che:

1. la Commissione debba provvedere sulle spese relative alla **fase cautelare**;
2. la **riscossione** delle spese liquidate a favore dell'Ente impositore possa avvenire esclusivamente **dopo il passaggio in giudicato della sentenza**;
3. nelle controversie ex [articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#) le spese di lite possano essere **maggiorate del 50%** a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento;
4. le spese del processo possano essere poste **a carico della parte che ha rifiutato la proposta conciliativa** senza giustificato motivo.

In via generale, nel processo civile il giudice *“con la sentenza **che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa**”,* ex [articolo 91, comma 1, c.p.c.](#)

Ciò posto, il giudice deve, in ogni caso, **liquidare in modo distinto spese e onorari di ciascun grado** della causa.

Questo orientamento è stato confermato, seppure con riferimento ad un'opposizione a sanzione amministrativa, dalla **sentenza n. 6018 depositata in data 13 marzo 2018** dalla Terza Sezione della **Corte di Cassazione**.

In particolare, nel caso in esame, un automobilista **aveva proposto ricorso** avanti il Giudice di Pace **avverso una cartella esattoriale** notificatogli dall'agente della riscossione nell'interesse del Comune in ordine ad un verbale di accertamento di **infrazione al codice della strada**.

Il Giudice di Pace **aveva accolto il ricorso, annullando la cartella e compensando le spese di lite**.

L'automobilista decideva di proporre appello esclusivamente in ordine **alla statuizione della compensazione delle spese di lite.**

L'appello **proposto veniva rigettato** dal Tribunale adito, ma veniva accolto successivamente il ricorso proposto avanti alla Corte di Cassazione, che rinviava la causa a diverso magistrato dello stesso tribunale.

Il Giudice di secondo grado, riformulando la sentenza impugnata in ordine alla compensazione delle spese, **ha condannato parte resistente al pagamento in favore dell'automobilista delle spese dei due gradi di giudizio di merito**, nonché quelle del **giudizio di legittimità**, compensando quelle del successivo **giudizio di rinvio.**

L'automobilista decideva di procedere nuovamente in Cassazione, rilevando tra i motivi di impugnazione, **la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto.**

Nello specifico, il ricorrente censurava la sentenza del Tribunale sul punto in cui le spese dei due gradi di giudizio venivano liquidate, **in modo cumulativo ed indifferenziato, non consentendo in tale modo il controllo sulla correttezza della liquidazione** stessa e sulla conformità ai parametri stabiliti dal [D.M. 140/2012](#), vigenti al momento dello svolgimento dell'attività professionale, nonché a quelli del successivo [D.M. 55/2014](#).

La **Corte di Cassazione**, con la richiamata **sentenza n. 6018/2018**, esaminando il motivo di impugnazione, lo **ha ritenuto fondato, affermando che la liquidazione onnicomprensiva delle spese processuali relative ai due gradi di merito integra violazione di legge.**

In particolare, la Suprema Corte, riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce, ha precisato che *"in tema di spese giudiziali, **il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio**, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese"* ([Cass. n. 18905/2017](#)).

La Suprema Corte, pertanto, nel cassare la sentenza impugnata ha ritenuto di ribadire un principio, già consolidato dalla giurisprudenza costante, secondo cui *"in tema di spese processuali, agli effetti dell'articolo 41 del D.M. n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data la prestazione professionale non sia ancora completata, **sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima della loro entrata in vigore**, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale"* ([Cass. n. 2748/2016](#)).

Seminario di specializzazione

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)